
Agosto-
Settembre
2026

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
8

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura della Corte d'Appello di Perugia e della Procura Generale di Perugia

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	7
CORTE COSTITUZIONALE	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	9
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE	10
IMPUGNAZIONI	10
NULLITA'	10
REVISIONE	10
CODICE PENALE	11
CIRCOSTANZE	11
PARTICOLARE TENUITÀ	12
ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA	13
PROVA	13
REATI CONTRO LA PA.....	13
REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	15
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	15
REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME	16
REATI CONTRO LA PERSONA	16
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	17
REATI FALLIMENTARI	18
CONTRAVVENZIONI	19
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	20
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	22
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO	22

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA.....	22
IMMIGRAZIONE.....	22
MISURE DI PREVENZIONE	23
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	24
FOCUS: REVISIONE DEL PROCESSO - SECONDA PARTE	25

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nel rispetto delle risoluzioni del CSM dell'8 ottobre 2025 e 22 luglio 2026, il Notiziario penale, a partire dal mese di settembre 2026 si avvale del supporto dell'Intelligenza Artificiale, sempre sotto il controllo e la revisione umana delle addette della Corte d'appello e della Procura Generale. L'editoriale è sottoposto alla revisione del Procuratore Generale.

Benvenuti al settimo numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Si specifica, che tutte le pronunzie in appello e i relativi *abstract* sono evincibili all'interno della Banca Dati Nazionale di Merito raggiungibile al seguente link: [Banca Dati Nazionale di Merito](#)

Si è in attesa di autorizzazione ministeriale per estendere tale servizio anche all'Avvocatura ed alla Magistratura onoraria.

Sul versante processuale emerge una netta tendenza della Corte d'Appello a presidiare il rispetto delle regole che governano l'esercizio dell'azione penale e delle impugnazioni. Ne sono esempio le decisioni in materia di inammissibilità dell'appello proposto in assenza della prescritta procura speciale e quella che ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per errata adozione della citazione diretta anziché del rinvio a giudizio, riaffermando il valore delle corrette forme processuali quali strumenti di garanzia dell'imputato.

Particolare rilievo assumono anche le pronunce in tema di revisione, dalle quali emerge un orientamento costante: il rimedio straordinario non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito. La Corte ribadisce che non costituiscono "prove nuove" né le successive sentenze assolutorie pronunciate in procedimenti diversi né una mera rivalutazione del medesimo materiale probatorio già esaminato nei precedenti gradi di giudizio.

In materia sostanziale si evidenzia una crescente attenzione al principio di offensività. Numerose pronunce delimitano con precisione l'ambito di applicazione delle aggravanti, escludendole quando il dato fattuale non consente una rigorosa riconducibilità alla previsione normativa. È il caso dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto consumato sotto il diretto controllo del

titolare dell'esercizio commerciale e dell'aggravante della rapina ai danni di chi fruisce del servizio bancomat, esclusa quando la vittima non abbia ancora iniziato l'operazione di prelievo.

Parallelamente si registra una significativa applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, riconosciuto in presenza di condotte episodiche e scarsamente offensive, pur in presenza della piena integrazione della fattispecie penale. L'orientamento conferma una lettura dell'art. 131-bis c.p. quale strumento volto a calibrare l'intervento penale secondo criteri di concreta proporzionalità.

Di grande interesse risultano le decisioni in materia di reati contro la pubblica amministrazione. La Corte affronta questioni eterogenee, dalla distinzione tra resistenza e mera opposizione passiva del detenuto, fino alla qualificazione dell'amministratore di sostegno quale pubblico ufficiale, con conseguente configurabilità del peculato in caso di appropriazione delle somme gestite nell'interesse dell'amministrato. Particolare attenzione è inoltre dedicata ai reati in materia di erogazioni pubbliche, dove viene ribadita la distinzione tra truffa aggravata e indebita percezione, valorizzando la presenza o meno di artifici e raggiri.

Nell'ambito dei reati contro la persona, le pronunce confermano un approccio particolarmente rigoroso verso le condotte violente e di sopraffazione. Viene confermata la responsabilità per omicidio volontario aggravato da futili motivi, pur con riconoscimento della seminfermità mentale, così come trovano conferma le condanne in materia di maltrattamenti familiari, violenza sessuale e condotte persecutorie, con una costante valorizzazione dell'attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa quando supportato da riscontri esterni.

Di rilievo anche il settore dei reati fallimentari, nel quale la Corte ribadisce il dovere dell'amministratore di assicurare una corretta tenuta e conservazione della documentazione contabile. L'assenza delle scritture, la loro incompletezza o la giustificazione fondata su generici problemi informatici vengono considerate espressione di una gestione incompatibile con gli obblighi imposti dall'ordinamento e idonee a integrare la bancarotta fraudolenta documentale.

Le decisioni del Tribunale di Sorveglianza confermano, infine, la centralità del giudizio prognostico sulla personalità del condannato. La concessione delle misure alternative viene subordinata alla presenza di concreti indici di revisione critica e di effettive prospettive di reinserimento sociale, mentre vengono respinte le istanze caratterizzate da percorsi trattamentali ritenuti meramente formali o da persistenti profili di pericolosità sociale.

NORMATIVA



Testo coordinato del Decreto-Legge 12 giugno 2026, n. 100

“Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2026), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.»” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 183 del 08-08-2026](#))

Legge 5 agosto 2026, n. 140

“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 181 del 06-08-2026](#))

Legge 28 luglio 2026, n. 137

“Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 177 del 01-08-2026](#))

Legge 16 luglio 2026, n. 134

“Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 173 del 28-07-2026](#))

Legge 17 luglio 2026, n. 131

“Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. («Liberi di scegliere»)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 171 del 25-07-2026](#))

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122

“Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 156 del 08-07-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 152/2026 del 23/06/2026 – deposito 24/07/2026

La Corte Costituzionale, in tema di aiuto al suicidio, ha dichiarato: l'inammissibilità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza del 29/09/2025; 2) la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza del 29/09/2025.

Corte Cost., sent. n. 149/2026 del 20/05/2026 – deposito 24/07/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», 2) l'inammissibilità le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera dal momento «in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze del 15/07/2025.

Corte Cost., sent. n. 143/2026 del 09/05/2026 – deposito 23/07/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte

penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, con l'ordinanza del 30/10/2025.

Corte Cost., sent. n. 136/2026 del 08/06/2026 – deposito 21/07/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione seconda penale, con l'ordinanza del 01/04/2025, ed ha così dichiarato legittimo il termine aggiuntivo per l'impugnazione del solo difensore d'ufficio e non di quello di fiducia dell'imputato assente.

Corte Cost., sent. n. 132/2026 del 20/05/2026 – deposito 21/07/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

Corte Cost., sent. n. 126/2026 del 08/06/2026 – deposito 16/07/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera *l*), numero 2), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, in funzione della confisca di cui all'art. 322-*ter* del codice penale, e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest'ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Corte Cost., ord. n. 122/2026 del 06/07/2026 – deposito 07/07/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 28898/2026 ud. 15/01/2026 – deposito 30/07/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di misure cautelari, il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di nullità, l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata *ex officio* anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 28647/2026 ud. 23/04/2026 – deposito 29/07/2026

Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-*bis* cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 448/2026 - Ud. 21/04/2026 - deposito 21/04/2026

In un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale celebrato in assenza dell'imputato, l'appello proposto dal difensore di fiducia in forza di nomina anteriore alla sentenza di primo grado, senza procura speciale successiva alla decisione, va dichiarato inammissibile, essendo *ratione temporis* soggetto all'applicabilità dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla l. 114/2024. Infatti, le modifiche introdotte con l. 114/2024, che hanno circoscritto la causa di inammissibilità alla impugnazione proposta dal difensore di ufficio di imputato assente in primo grado, trovano applicazione per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge (24 agosto 2024).

NULLITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 419/2026 - Ud. 14/04/2026 - deposito 22/07/2026

Il limite della pena non superiore nel massimo a quattro anni previsto dell'art. 550 c.p.p. per la citazione diretta a giudizio, in virtù del principio *tempus regit actum*, è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato in base ai criteri di cui all'art. 2 c.p.p.. Pertanto, in tema di appropriazione indebita aggravata, qualora l'azione penale sia esercitata dopo l'entrata in vigore della legge n. 3/2019 che ha innalzato il limite edittale del reato da tre a cinque anni, il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi al GUP e non procedere con citazione diretta a giudizio. La Corte d'appello ha quindi dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per il nuovo esercizio dell'azione penale.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza RG. n. 36/2026 - deposito 23/07/2026

In tema di revisione della sentenza di patteggiamento, le successive sentenze assolutorie pronunciate in procedimenti diversi non costituiscono "prove nuove" idonee a fondare la revisione quando si limitano a valorizzare circostanze già considerate nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. e non introducono accertamenti fattuali incompatibili con quelli posti a base della decisione. Nel caso di specie, il dedotto ruolo meramente formale dell'amministratore e la presenza di amministratori di fatto erano già elementi strutturali delle imputazioni per bancarotta giudicate ex art. 444 c.p.p.. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione e respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena.

Corte d'Appello, ordinanza RG. n. 2/2026 - deposito 29/06/2026

In tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, onde non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente apprezzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti. Nel caso di specie l'istante, condannato con rito abbreviato per tentata rapina e altri reati, chiedeva la revisione della sentenza deducendo il contrasto con la successiva assoluzione di due coimputati minorenni, giudicati con rito ordinario minorile. Tuttavia, detta assoluzione non era dipesa dalla ritenuta diversa materialità dei fatti, ma soltanto per esservi dubbio in ordine alla riconducibilità dei fatti ai due imputati minorenni. Va inoltre rilevato che le due sentenze vennero emesse all'esito di procedure diverse: non può dunque pretermettersi che il quadro probatorio a carico dell'odierno istante, per sua espressa scelta relativa al rito abbreviato, non ha coinciso con quello risultante in sede dibattimentale a carico di altri soggetti imputati. In definitiva, l'istante non potrebbe comunque dolersi delle eventuali conseguenze della sua richiesta in ordine al rito e alla correlativa sua scelta di farsi giudicare "allo stato degli atti", pretendendo nella sostanza di giovare poi del più favorevole tra i possibili esiti dei due distinti procedimenti.

CODICE PENALE**CIRCOSTANZE****Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 479/2026 - Ud. 28/04/2026 - deposito 17/07/2026**

In ordine al tentativo di furto, non merita accoglimento l'appello proposto nell'interesse dell'imputato in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva in quanto, il bilanciamento delle circostanze e l'entità della pena riflettono un corretto apprezzamento dei fattori attuativi e di personalità rivenienti dall'esame degli atti. Difatti, nel caso di specie, l'imputato risulta attinto da precedenti per furti e rapine improprie, i fatti in esame risultano commessi dopo l'espiazione di precedenti condanne in misura alternativa e la commissione del nuovo reato manifesta una presa di distanza dagli obiettivi di risocializzazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 414/2026 - Ud. 14/04/2026 - deposito 17/07/2026

Non sussiste l'aggravante della esposizione alla pubblica fede nell'ipotesi in cui l'imputato abbia prelevato dal frigo di un bar cibi e bevande e li abbia consumati - senza pagarli - sotto il diretto controllo del titolare del bar. L'assenza dell'aggravante de qua rende il delitto di furto procedibile a querela, mancando la quale deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'imputato. Va confermata, invece, la condanna per minaccia aggravata in quanto il complessivo atteggiamento dell'imputato, che si era avvicinato all'abitazione della p.o. con un mattone in mano - usato poi per colpire il portone della casa - pronunciando frasi incomprensibili in lingua straniera in tono minaccioso, ha indubbiamente il carattere della minaccia. Va, altresì, esclusa la particolare tenuità per le caratteristiche dell'azione e per la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici per porto ingiustificato di armi e reati commessi con violenza alle persone.

Corte d'Appello, sentenza n. 224/2026 - Ud. 03/03/2026 - deposito 17/07/2026

La lieve entità del danno patrimoniale (pari a 50 euro) conseguente alla truffa *online* della quale era stata ritenuta responsabile l'imputata, titolare della carta Postepay utilizzata per ottenere l'acconto di

una stufa a pellet mai consegnata, giustifica il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la conseguente riduzione della pena. Pertanto, la Corte d'appello, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la sanzione da sei a quattro mesi di reclusione e da euro 60 a euro 40 di multa, confermando nel resto la sentenza.

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 217/2026 – Ud. 03/03/2026 – deposito 17/07/2026

Non sussiste l'aggravante della rapina commessa nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o abbia appena fruito di servizi bancomat quando la vittima, pur intenzionata a effettuare un prelievo, non abbia ancora iniziato l'operazione né raggiunto lo sportello. L'aggravante richiede l'effettiva fruizione o l'immediata fruizione del servizio e non è suscettibile di interpretazione estensiva in danno dell'imputato.

Non può essere concessa l'attenuante, richiesta dall'appellante, sul presupposto di una asserita speciale tenuità del danno patrimoniale. Infatti, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto *de quo*, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati. Nel caso di specie, sebbene la vittima sia stata rapinata di una modesta somma di denaro, ciò è avvenuto in esito ad una prolungata condotta di minaccia e violenza che sotto plurimi profili rappresentava una grave forma di coazione materiale e psicologica.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha escluso l'aggravante e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna.

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 589/2026 – Ud. 26/05/2026 - deposito 30/06/2026

Sul piano materiale e soggettivo è pacifica la ravvisabilità del reato qualificato ex artt. 476 e 482 c.p. per avere l'imputato, quale legale rappresentante di una ditta di trasporti, formato e utilizzato un certificato apparentemente proveniente dall'Ispettorato del Lavoro attestante la regolarità dei controlli relativi al rapporto di lavoro di un dipendente. Da un lato, infatti, per aversi falso grossolano è necessaria una difformità dai modelli normalmente in uso (vertendosi in un caso di falso documentale) immediatamente percepibile da chiunque, e non solo da un soggetto di particolare avvedutezza come un Ispettore del Lavoro; dall'altro è irragionevole ipotizzare che persone diverse dall'imputato avessero interesse a formare un documento attestante circostanze difformi dal vero. Tuttavia, dalla condotta in questione, risultata episodica, non derivarono conseguenze significative in pregiudizio della PA o di soggetti privati e pertanto può trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* c.p..

ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 228/2026 – Ud. 03/03/2026 – deposito 17/07/2026

In tema di impugnazioni, quando nelle more del giudizio di appello sopravviene la morte dell'imputato – condannato in primo grado per il delitto di truffa – ma non sussistono prove evidenti della sua innocenza – in ragione di quanto motivatamente rilevato in senso contrario nella sentenza di primo grado sulla base delle emergenze processuali – il giudice deve dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell'appellante per estinzione del reato per intervenuta morte del reo.

PROVA

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 313/2026 – Ud. 20/03/2026 – deposito 06/07/2026

In tema di lesioni personali, non può affermarsi la responsabilità penale quando permangano dubbi sulla riconducibilità causale della lesione all'imputata e non sia possibile verificare nell'attualità, anche per il tempo trascorso dai referti di cui si discute, se il quadro clinico accertato derivi dall'episodio lesivo contestato all'imputata o dalla riacutizzazione di una pregressa patologia traumatica. In applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, l'imputata è stata assolta con revoca delle statuizioni civili.

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 293/2026 – Ud. 16/03/2026 – deposito 02/07/2026

Va confermata la condanna per i reati di calunnia e di atti persecutori irrogata nei confronti dell'imputata per avere sporto una falsa denuncia di aggressione nei confronti del proprio commercialista e per avere reiteratamente e ossessivamente trasmesso a quest'ultimo, a persone con cui costui collaborava e all'Ordine professionale di appartenenza della vittima messaggi ed e-mail dal contenuto molesto, minatorio e diffamatorio, generando nella p.o. un grave stato d'ansia e l'alterazione delle abitudini di vita. L'appello, infatti, non si confronta adeguatamente con le risultanze istruttorie che dimostrano il carattere oggettivamente persecutorio del copioso quantitativo di email e messaggi inviati in breve tempo alla vittima, non giustificabile dall'asserita mancata restituzione di documentazione contabile da parte del professionista, né supera la testimonianza dell'operatrice sanitaria riguardo alla riscontrata assenza di lesioni da aggressione sul corpo dell'imputata e il comprovato alibi dell'incolpato. La Corte rileva inoltre che, stante il solo appello dell'imputata, non può aumentare la pena per la continuazione omessa in primo grado – per il divieto di *reformatio in pejus* – ma riduce la pena per la scelta del rito abbreviato erroneamente calcolata in primo grado.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 450/2026 – Ud. 21/04/2026 – deposito 17/07/2026

Integra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale *ex art. 336, comma 2, c.p.* la condotta del detenuto che aggredisca fisicamente un agente penitenziario per indurlo a soddisfare con immediatezza le proprie richieste di servizio. Pertanto, la Corte ha ritenuto infondate le censure afferenti la componente oggettiva e soggettiva dei reati atteso che la contestazione elevata e ritenuta – *ex art. 336, comma 2, c.p.* – non assume la finalità di coartare il pubblico ufficiale per il compimento di un atto

contrario ai doveri d'ufficio ma piuttosto il ricorso all'azione aggressiva e violenta per indurre il pubblico ufficiale al compimento di atti di servizio. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità per i reati contestati, concedendo però le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riducendo la pena a nove mesi di reclusione.

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 218/2026 - Ud. 03/03/2026 - deposito 17/07/2026

In ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p. la condotta di violenza o minaccia, ai fini dell'integrazione del reato, deve concretamente essere diretta a opporsi all'atto del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente la mera resistenza passiva, la provocazione verbale o un'aggressione priva di tale finalità. Nel caso di specie, una detenuta si rifiutava di rientrare in cella - ma senza porre in atto alcuna violenza e neppure minaccia concreta - proferendo frasi provocatorie e di sfida, tenendo comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti del personale penitenziario, ma privi di effettivi connotati di violenza e di minaccia. Pertanto, la Corte d'Appello assolveva l'imputata dai reati di resistenza a un pubblico ufficiale perché i fatti non sussistono. Il Collegio confermava, invece, la condanna per danneggiamento con conseguente rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione.

Corte d'Appello, sentenza n. 418/2026 - Ud. 14/04/2026 - deposito 17/07/2026

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, le espressioni ingiuriose rivolte da un detenuto agli agenti penitenziari durante un'unica condotta di opposizione all'esercizio delle loro funzioni non integrano autonomamente il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, risultando assorbite nella condotta di resistenza. In accoglimento del concordato in appello, la Corte ha escluso il reato di cui all'art. 341-bis c.p., ritenendolo assorbito in quello di cui all'art. 337 c.p., e ha rideterminato la pena in un anno di reclusione.

Corte d'Appello, sentenza n. 388/2026 - Ud. 13/04/2026 - deposito il 06/04/2026

La Corte ha affermato che l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e risponde del delitto di peculato quando utilizzi per fini personali le somme affidategli in ragione dell'ufficio, mentre l'omesso deposito dei rendiconti - nonostante i solleciti dell'autorità giudiziaria - integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Nel caso di specie, l'amministratore di sostegno di un'anziana beneficiaria, titolare della gestione esclusiva dei suoi conti correnti, si appropriava di somme destinate all'amministrata, omettendo altresì per anni il deposito dei rendiconti richiesti dal giudice tutelare. Il Collegio ha escluso, inoltre, la configurabilità del reo in idem in presenza di fatti storici e beni giuridici diversi rispetto ad altro procedimento penale ove l'appellante è imputato, tra l'altro, di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e reati fiscali. La Corte ha escluso, inoltre, l'aumento della pena riveniente dalla recidiva correttamente contestata, in quanto i precedenti penali in capo all'imputato attengono a reati del tutto ellittici rispetto a quelli oggetto del presente giudizio.

Corte d'Appello, sentenza n. 338/2026 - Ud. 24/03/2026 - deposito 30/06/2026

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e non quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) la condotta di chi ottenga contributi mediante dichiarazioni non veritiere od omissione di informazioni dovute, in assenza di ulteriori artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore. Nel caso di specie l'imputata, titolare di impresa agricola, aveva dichiarato nella domanda finalizzata all'ottenimento di un contributo pubblico di essere proprietaria di terreni agricoli - dei quali, invece, aveva perso la titolarità - così ottenendo una somma maggiore rispetto a quella alla quale avrebbe avuto diritto. L'utilizzo o

la presentazione di documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute sono le condotte espressamente prese in considerazione dalla disposizione di cui all'art. 316-ter c.p., fattispecie nella quale quindi va riqualificato l'addebito. Tenuto conto che l'importo indebitamente percepito non supera la soglia prevista dall'ultimo comma dell'art. 316-ter c.p., il fatto non costituisce reato, ma mero illecito amministrativo, con trasmissione degli atti alla Prefettura competente.

Corte d'Appello, sentenza n. 215/2026 - Ud. 03/03/2026 - deposito 17/07/2026

Va confermata la condanna per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. in quanto l'imputato, per ottenere un finanziamento agevolato, consapevole che lo stesso era destinato alle imprese agricole che avessero subito gravi pregiudizi alla liquidità a causa dell'epidemia "Covid-19", ha presentato una domanda contenente dichiarazioni non veritiere circa la carenza di liquidità aziendale e i requisiti di accesso al beneficio come dimostrato dagli accertamenti svolti. La falsità delle dichiarazioni, determinante per l'erogazione del contributo, rende indebita la percezione del finanziamento e preclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto, anche tenuto conto dell'importo ottenuto (30.000 euro), di per sé non modesto. Confermata la condanna dell'imputato e le statuizioni civili.

REATI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 402/2026 - Ud. 13/04/2026 - deposito il 03/07/2026

In tema di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, la responsabilità penale dell'imputato è integrata dal rinvenimento del telefono cellulare funzionante nella sua diretta disponibilità e dall'accertato utilizzo dello stesso all'interno dell'istituto penitenziario. L'eventuale concorrente uso del dispositivo da parte di altri soggetti non esclude la responsabilità dell'utilizzatore accertato. La Corte ha confermato la condanna pronunciata in primo grado.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 453/2026 - Ud. 21/04/2026 - deposito il 13/07/2026

Integra il reato di falso ideologico la dichiarazione non veritiera resa da un professionista sanitario in autocertificazione, in sede di richiesta di esenzione dall'obbligo vaccinale Covid-19, di non operare in uno studio professionale, quando risulta che l'attività professionale sia concretamente esercitata in un ambiente destinato allo svolgimento di prestazioni sanitarie, a prescindere dalla presenza di formali autorizzazioni amministrative. Esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. - poiché, al di là dell'incensuratezza, l'aver svolto attività professionale di massofisioterapia in locali del tutto ellittici rispetto a uno studio professionale e senza le autorizzazioni sanitarie al fine di nascondere l'attività che non poteva svolgere in quanto soggetto non vaccinato, non è condotta che può definirsi di "particolare tenuità" - la Corte riduce la pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME

Corte d'Appello, sentenza n. 433/2026 - Ud. 17/04/2026 - deposito il 28/07/2026

Nella nozione di “luoghi abitualmente frequentati da minori” di cui all’art. 527, comma 2, c.p. non possono essere ricompresi esclusivamente i luoghi di necessaria frequentazione da parte dei minori o per vocazione strutturale destinati ai minori stessi. Ne consegue che il centro storico di una città ben può rientrare in detta nozione, essendo dato di comune esperienza l’abitudinaria frequentazione da parte di ragazzi/e di piazze e luoghi di aggregazione sociale del tessuto cittadino. Va quindi confermata la condanna nei confronti dell’imputato che, affacciato al terrazzo della propria abitazione del centro storico cittadino, compiva ripetuti atti di esibizionismo e masturbazione alla presenza di passanti minorenni, richiamandone l’attenzione.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte di Assise d'Appello, sentenza n. 3/2026 - Ud. 22/04/2026 - deposito 17/07/2026

Deve essere confermata la condanna per il delitto di omicidio volontario aggravato dai futili motivi - nella specie la richiesta di una modica somma di denaro effettuata dalla vittima all’imputato quale pagamento di sostanza stupefacente che la persona offesa gli aveva venduto - nei confronti dell’imputato quando le modalità della condotta, la parte vitale del copro attinta in corrispondenza del cuore e la profondità della ferita depongono per una univoca volontà omicidiaria, quanto meno a titolo di dolo eventuale risultando evidente come nello sferrare il colpo all’altezza del pericardio l’imputato si fosse certamente manifestato le possibili conseguenze letali del suo agire. Tuttavia, la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione dello stato psichico dell’imputato emersa all’esito dell’attività istruttoria e ha riconosciuto in suo favore l’attenuante della seminfermità di mente ai sensi dell’art. 89 c.p. - riducendo così l’entità della pena - che risulta confacente alla effettiva situazione clinica in cui versava l’appellante al momento del fatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 343/2025 - Ud. 27/03/2026 - deposito 08/07/2026

In tema di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale tra coniugi, le eventuali marginali imprecisioni nel racconto della persona offesa non ne compromettono l’attendibilità quando il nucleo essenziale delle dichiarazioni risulti coerente e trovi riscontro in elementi probatori esterni. Peraltro, è dato tipico e ricorrente in processi per maltrattamenti in famiglia che la P.O., chiamata a riferire non di un singolo e delimitato accadimento, ma di molteplici episodi consimili “spalmati” su più anni di vita coniugale, inevitabilmente sia soggetta a “sovrapposizioni” mnemoniche proprio per l’affollata compresenza di plurimi ricorsi, con comprensibile difficoltà di rievocare esattamente i particolari di ciascun singolo accadimento, risolvendosi la lamentata lacunosità/contraddittorietà della teste in una sorta di “controprova” dell’autenticità del suo narrato. Quanto ai singoli episodi di violenza sessuale, ritenuti insussistenti dall’appellante per carenza dell’elemento oggettivo e soggettivo in quanto era la donna a concedersi a lui, nel caso in esame il *vulnus* alla libertà sessuale della persona va ravvisato per effetto di quella condizione di deprivazione/umiliazione/annientamento psichico in cui la donna era costretta a vivere in ambito familiare. Nel descritto contesto, il prestarsi a compiere un atto sessuale, pur se privo di connotazioni di aperta costrizione fisica, non poteva certo definirsi come il risultato di un consenso

liberamente espresso dalla donna, ma piuttosto una condizione di rassegnato asservimento della stessa alle esigenze del marito. La Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati.

Corte d'Appello, sentenza n. 318/2025 - Ud. 20/03/2026 - deposito 06/07/2026

Integra il delitto di violenza sessuale aggravata la condotta del soggetto addetto alla vigilanza scolastica che, approfittando della condizione di affidamento e dell'assenza di altri adulti, pone in essere contatti fisici non giustificati con minori infradecenni, quali massaggi, abbracci e toccamenti, con valenza invasiva della sfera sessuale. Le marginali imprecisioni nelle dichiarazioni delle persone offese non ne escludono l'attendibilità quando il nucleo essenziale del racconto risulti coerente e trovi riscontro negli elementi acquisiti.

Corte d'Appello, sentenza n. 588/2025 - Ud. 03/10/2025 - deposito 16/01/2026

In ordine ai reati di violenza privata, minaccia grave e diffamazione, deve essere confermata la sentenza di condanna dell'imputato quando le dichiarazioni della persona offesa – che ha offerto un racconto della sua relazione sentimentale con l'imputato perfettamente coerente e preciso – trovano precisi riscontri sia pure indiretti nelle ulteriori emergenze dibattimentali.

Difatti, nel caso di specie, le amiche della persona offesa riferivano entrambe di aver saputo dalla stessa che l'imputato, dopo l'interruzione della relazione, la minacciava continuamente. D'altronde in atti erano presenti gli screenshot dei numerosissimi messaggi scritti dall'imputato ed indirizzati alla persona offesa di tenore altalenante tra minaccioso ed offensivo e supplichevole. Al contrario, le telefonate fatte dalla vittima all'imputato erano giustificate – come verosimilmente asserito dalla persona offesa – dai tentativi di convincere lo stesso a desistere dal suo comportamento insistente e petulante.

La Corte sottolineava che l'imputato non forniva alcuna versione alternativa dei fatti, ma sostanzialmente ammetteva di aver inviato i messaggi oggetto di contestazione alla donna nel tentativo di recuperare il rapporto sentimentale, poiché egli era di lei innamorato e non riusciva a comprendere per quale motivo – nonostante avessero deciso di sposarsi – lei si era allontanata.

Quanto al post su *Facebook* posto in essere dall'imputato, il Collegio evidenziava che il carattere diffamatorio era evidente nel tenore letterale e la lesione al bene giuridico tutelato conseguiva indiscutibilmente al fatto che detto post – pur non indicando il nome della persona offesa cui si riferiva – conteneva dei riferimenti che univocamente riportavano alla vittima.

Per tali ragioni la Corte confermava la sentenza impugnata anche dal punto di vista sanzionatorio.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 305/2026 - Ud. 17/03/2026 - deposito 23/07/2026

Integra il delitto di furto la sottrazione delle chiavi dell'autovettura della persona offesa quando l'agente se ne impossessa per impedirle di allontanarsi e mantenerne il controllo, poiché il "profitto" richiesto dall'art. 624 c.p. comprende qualsiasi utilità l'agente miri a conseguire attraverso l'impossessamento e non il solo incremento patrimoniale. In una vicenda caratterizzata dalla violazione del divieto di avvicinamento, da condotte violente nei confronti della vittima e dei pubblici ufficiali intervenuti, dal danneggiamento del braccialetto elettronico nonché dalla fuga – condotte che dimostrano lucidità e consapevolezza dell'illiceità dell'azione – la Corte ha escluso la necessità di perizia psichiatrica e l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, confermando integralmente la condanna di primo grado.

Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 408/2026 - Ud. 14.04/2026 - deposito 17.07.2026

Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi concorre alla vendita presso un “compro oro” di un bene di provenienza delittuosa, quando la consapevolezza dell'origine illecita del bene possa desumersi da elementi oggettivi e dalle modalità dell'operazione. In tema di rapina, il riconoscimento fotografico non certo della persona offesa può concorrere - unitamente a gravi e concordanti indizi investigativi, come l'individuazione del ciclomotore usato dai rapinatori e della sua riconducibilità all'imputato come soggetto utilizzatore del mezzo - a fondare l'affermazione di responsabilità. La Corte ha respinto l'appello e confermato integralmente la condanna pronunciata in primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 252/2026 - Ud. 09/03/2026 - deposito 29/06/2026

In tema di furto, non può affermarsi la responsabilità penale quando il quadro probatorio non consenta di accertare che i beni sottratti dall'imputato dalla ex abitazione familiare (assegnata alla moglie in sede di separazione, ma disabitata da tempo e della quale l'imputato conservava le chiavi e la conseguente possibilità di accedere) appartenessero in via esclusiva alla ex moglie. L'asportazione dei beni, peraltro, è avvenuta di giorno, con l'aiuto di un amico e l'utilizzo di un furgone messo a disposizione da amici della coppia. Il dubbio sulla sussistenza dell'elemento costitutivo del reato, rappresentato dall'impossessamento di beni altrui, ha indotto la Corte a riformare l'impugnata sentenza con assoluzione dell'imputato.

REATI FALLIMENTARI**Corte d'Appello, sentenza n. 471/2026 - Ud. 28/04/2026 - deposito 17/07/2026**

In ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale la Corte ha statuito che le condotte si saldano, fornendo prova certa della consapevole omissione nella tenuta della documentazione contabile delle scritture, in modo da risultare totalmente inadeguate a ricostruire operazioni, movimenti di affari, andamento economico e finanziario della società, con una “coerente” gestione dell'attività di impresa - pagamenti dei dipendenti in contanti, senza versamento di contributi previdenziali ed Iva sugli acquisti, prelievi e destinazione non tracciabile degli incassi - sottratta alla possibilità di verifica, al cui interno si materializza la disponibilità e l'impiego di ricavi da parte dell'amministratore per indimostrate finalità di tipo aziendale ed a beneficio personale. Difatti, il Collegio ha affermato che la pretesa inconsapevolezza o mancanza di competenze dell'imputato in ordine allo stato di tenuta e conservazione delle scritture non esclude la responsabilità dello stesso, poiché la qualità di amministratore rivestita, nel caso di specie, dal 2011 comprova in fatto - oltre che per violazione dell'obbligo di fonte normativa - l'esercizio consapevole del ruolo amministrativo. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati fallimentari, concedendo però le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e riducendo la pena.

Corte d'Appello, sentenza n. 452/2026 - Ud. 21/04/2026 - deposito 17/07/2026

Integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale la mancata conservazione ed esibizione delle scritture contabili necessarie alla ricostruzione del patrimonio e dei movimenti d'affari della società fallita, anche quando la contabilità sia tenuta su supporti informatici e la perdita dei dati sia genericamente attribuita a problemi tecnici. Difatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la possibilità, normativamente prevista, di tenere libri, repertori, scritture con strumenti informatici non esime l'amministrazione della società dall'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tenuta dei libri contabili in ogni loro parte. Inoltre, l'amministratore è tenuto a prevenire la dispersione delle scritture a conservarne copia in modo che siano completamente e continuativamente consultabili, a prevenire il malfunzionamento e ad intervenire tempestivamente per il recupero di funzionalità, non potendo addurre a propria giustificazione il guasto tecnico, nella specie, genericamente evocato ed in riferimento ad ampia parte della documentazione. Nel caso in esame, accertata l'incompletezza della documentazione e la conseguente impossibilità di ricostruire la gestione sociale, la Corte ha rigettato l'appello e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale.

Corte d'Appello, sentenza n. 416/2026 - Ud. 14/04/2026 - deposito il 10/07/2026

La condotta dell'amministratore di una società fallita che omette la consegna e la conservazione delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sociali, integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, la Corte ha affermato che il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto dall'irreperibilità dell'amministratore, dalla totale assenza della contabilità e dall'impossibilità di ricostruire le vicende economico-patrimoniali dell'impresa. Al contrario, Il Collegio ha escluso il reato di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto in difetto di prova del nesso causale tra le omissioni contestate e l'aggravamento del dissesto stesso, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste.

CONTRAVVENZIONI**Corte d'Appello, sentenza n. 458/2026 - Ud. 21/04/2026 - deposito 17/07/2026**

Non integra il reato di illegittimo esercizio dell'attività venatoria la mera presenza dell'imputato con la propria auto in area protetta con atteggiamento di ricerca o attesa della fauna quando difetti la prova che tale condotta fosse finalizzata all'abbattimento immediato o prossimo della selvaggina. In particolare, lo stato di temporanea incapacità fisica all'uso del fucile da parte dell'imputato, essendo ingessato al braccio e alla mano destri, esclude che la sua condotta in quella circostanza fosse finalizzata all'abbattimento della fauna selvatica nella immediatezza o in un breve lasso di tempo conseguente al suo appostamento in auto. La Corte d'Appello ha pertanto assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1102/2026, Ud. 16/07/2026 - deposito 06/08/2026

È inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato per maltrattamenti in famiglia quando, a seguito di una normativa sopravvenuta che inserisce il reato tra quelli ostativi, non sia ancora decorso il periodo minimo di osservazione scientifica della personalità previsto dall'art. 4-*bis* ord. pen.; tale disciplina, in quanto processuale, si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla novella, salvo che determini una "incolpevole regressione nel trattamento". Mancano, altresì, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza nel merito posto che dalla relazione comportamentale di ricava in realtà un approccio alla revisione critica non autentico, ma strumentale alla concessione della misura alternativa. Si ritiene, inoltre, che l'attività lavorativa prospettata non sia idonea alla risocializzazione del nominato in oggetto poiché non risulta adeguata rispetto alle competenze del detenuto, il quale non ha mai svolto lavori manuali. Si tratta di elementi che consentono di dubitare delle genuinità dell'offerta di lavoro, non potendosi comprendere le ragioni per le quali una ditta di costruzioni dovrebbe assumere come operaio edile con contratto a tempo indeterminato per quaranta ore settimanali e senza alcun tirocinio formativo, una persona totalmente priva di esperienza in materia. Inammissibile, infine, è anche la detenzione domiciliare per difetto dei presupposti di legge.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1075/2026, Ud. 16/07/2026 - deposito 22/07/2026

In tema di esecuzione penale minorile, il condannato per reati commessi da minorenni che non abbia ancora compiuto 25 anni resta soggetto alla competenza della magistratura di sorveglianza minorile, anche se detenuto in istituto per adulti. La competenza è determinata dall'età al momento del reato e non muta per effetto delle modalità esecutive della pena. Conseguentemente, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di sorveglianza ordinario, gli atti sono trasmessi al competente Tribunale per i minorenni.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1057/2026, Ud. 09/07/2026 - deposito 20/07/2026

In tema di reati ostativi *ex art. 4-bis O.P.*, non può essere riconosciuta la collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante al condannato per associazione mafiosa che, pur non rivestendo ruoli apicali, abbia svolto un ruolo significativo nell'organizzazione e disponga di conoscenze utili all'accertamento di ulteriori fatti, responsabilità e assetti del sodalizio criminale. La persistente esistenza di spazi informativi suscettibili di concreta utilità investigativa consente di affermare che una collaborazione dell'istante per ricostruire compiutamente i fatti e le responsabilità sarebbe stata non solo possibile, ma altresì molto utile, vista l'operatività attuale del clan criminale di appartenenza del detenuto e visti i procedimenti penali ancora in corso nei confronti della consorteria mafiosa. Per tali ragioni il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di accertamento della collaborazione impossibile/inesigibile e dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1035/2026, Ud. 02/07/2026 - deposito 14/07/2026

Va rigettata l'impugnazione proposta avverso il provvedimento che dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato per plurimi reati, ove il complessivo percorso criminale, la recidiva, l'assenza di effettivi segni di revisione critica e la mancanza di concreti percorsi di reinserimento confermino l'attualità della pericolosità sociale. La revoca della misura presuppone

infatti un accertamento positivo e inequivoco della cessazione della pericolosità, non essendo sufficiente il mero dubbio sul permanere della stessa. Per tali ragioni il Tribunale di sorveglianza ha confermato l'espulsione e rigettato il reclamo.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1033/2026, Ud. 02/07/2026 - deposito 14/07/2026

E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio. Nel caso di specie il detenuto impugnava il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo di essere stato correttamente identificato e di aver richiesto la certificazione reddituale al Consolato del Paese d'origine. Il Tribunale di sorveglianza, posto che la Questura e l'Istituto di Pena avevano confermato che il condannato non era identificato, ha affermato che l'oggettiva incertezza sulle generalità dell'istante impedisce le verifiche reddituali previste dalla legge e giustifica il diniego del beneficio, con conseguente rigetto del ricorso.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1030/2026, Ud. 20/11/2025 - deposito 14/07/2026

Con riferimento a soggetto condannato per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare, stabilmente residente e lavoratore nel Regno Unito, il Tribunale di Sorveglianza ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito all'estero solo negli Stati membri dell'Unione europea, in applicazione degli strumenti di reciproco riconoscimento, non più operanti nei confronti del Regno Unito dopo la Brexit. Accertata l'esistenza di un idoneo domicilio in Italia, l'inserimento lavorativo e una prognosi favorevole di non recidiva, è stata accolta l'istanza di affidamento in prova con esecuzione sul territorio nazionale e imposizione di specifiche prescrizioni risarcitorie e trattamentali.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 907/2026, Ud. 18/06/2026 - deposito 26/06/2026

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico favorevole che deve sorreggere l'ammissione del condannato alla misura, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiatione deve costituire, unitamente ai precedenti, alle pendenze e alle informazioni di PS, il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere dalla condotta successiva, dal percorso trattamentale, dalla revisione critica delle condotte e dalle concrete prospettive di reinserimento. Nel caso di specie, a fronte di un positivo percorso intramurario, dell'assenza di pendenze rilevanti e della disponibilità di lavoro e volontariato, il Tribunale di sorveglianza ha accolto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, dichiarando inammissibili le richieste subordinate.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Tribunale di Perugia, sentenza n. 1233/2026 - Ud. 14/07/2026 - deposito 21/07/2026

L'atto di urinare su un'autovettura di servizio dell'Arma dei Carabinieri, posto in essere da un soggetto in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, integra il reato di deturpamento e imbrattamento aggravato - e non quello di danneggiamento - in quanto il bene non ha perduto la sua integrità o funzionalità ed un semplice intervento superficiale è idoneo a ripristinarlo. Inoltre, la mancata presenza di terzi e di diffusione pubblica della condotta escludono l'esistenza dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di vilipendio. Considerata la minima offensività del fatto, l'incensuratezza dell'imputato, il comportamento collaborativo e il pentimento manifestato, il giudice ha applicato l'art. 131-*bis* c.p., dichiarando il fatto non punibile per particolare tenuità.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

Tribunale di Perugia, sentenza n. 191/2026 - Ud. 17/03/2026 - deposito 21/05/2026

In ordine al reato di maltrattamenti, se è vero che la Corte di Cassazione riconosce la possibilità che la fattispecie sia integrata anche nel caso in cui le condotte siano poste in essere in un arco temporale ristretto, occorre tuttavia che tali condotte siano reiterate, trattandosi di reato abituale, e che portino la vittima ad una situazione di sofferenza fisica o morale, che perduri quanto meno per il periodo di tempo considerato. Nel caso di specie, invece, la persona offesa ha affermato che, al di là del momento specifico in cui i fatti si verificavano - tre episodi commessi nell'arco di circa sette mesi - non aveva paura e che, fra un episodio e un altro, non vi erano altri fatti maltrattanti, come ingiurie o l'instaurazione, in generale, di un clima di sopraffazione. Si ritiene, quindi, che non sussista il delitto contestato, ma che i fatti possano essere riqualificati negli artt. 81 comma 2, 582, 585 in relazione all'art. 577 comma 1 n. 1. c.p., con conseguente pronuncia di non doversi procedere per mancanza della querela.

IMMIGRAZIONE

Tribunale di Perugia, Ufficio GIP., sent. n. 317, Ud. 21 maggio 2024, Dep. 18 luglio 2024

Commette i delitti di cui agli artt. 630 bis co. 1 n. 2) c.p., 12 co. 5 e 22 co. 12 del D.lgs. n. 286/98 l'imputata che impieghi di fatto lavoratori stranieri irregolari sul territorio presso la propria azienda ininterrottamente dalla mattina alla sera tardi con poche pause, con una retribuzione assolutamente inadeguata alle ore lavorate e decurtata del vitto e dell'alloggio, facendoli vivere in condizioni insalubri senza condizioni di sicurezza, sfruttando il loro stato di bisogno e favorendone comunque la permanenza nel territorio dello Stato. Nel caso di specie il Tribunale condannava l'imputata che aveva impiegato lavoratori irregolari presso un locale adibito anche a dormitorio privo di finestre e inidoneo a tale uso ininterrottamente e anche la domenica se il lavoro non era finito dalla mattina fino a tarda sera pagandoli a cottimo e trattenendo parte dei guadagni per vitto e alloggio. La prova della penale responsabilità dell'imputata si ricavava dalle dichiarazioni dei soggetti irregolari impiegati privi di

documenti e dalle perquisizioni domiciliare effettuata presso l'abitazione della prima dove veniva rinvenuto un manoscritto riguardante le modalità di reclutamento del personale che venivano confermate dalla stessa. I Giudici di prime cure inoltre condannavano l'imputata per entrambi i delitti di cui agli artt. 12 co. 5 e 22 co. 12 del D.lgs. n. 286/98 tenuto conto che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, le due norme possono concorrere per la evidente diversità dell'interesse protetto: il primo infatti intende combattere l'immigrazione clandestina mentre il secondo punisce l'attività di colui che approfittando delle condizioni di illegalità degli stranieri ne favorisca la permanenza nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto da tale condizione, così come accaduto nel caso di specie.

MISURE DI PREVENZIONE

Tribunale di Perugia, Sez. Misure Prevenzione, decreto n. 13/2025 - Ud. 13/03/2026 - deposito 27/04/2026

Deve essere disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto attualmente portatore di pericolosità sociale qualificata nel settore dei delitti a base violenta contro la persona e le donne in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. i-ter) del D.Lgs. n. 159/2011.

Ebbene, il Tribunale evidenziava che il soggetto in esame era gravemente indiziato dei delitti di rapina e violenza sessuale, nonché dei delitti di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate per i quali veniva irrevocabilmente condannato. Il Collegio, difatti, sottolineava che non emergeva né dagli atti del procedimento, né dalle sentenze di condanna e nemmeno dai documenti prodotti dalla difesa alcun indice di revisione critica da parte del preposto dei pregressi comportamenti devianti - condotte abituali dimostrative di una allarmante volontà sopraffattrice e ossessivamente controllante verso le donne - potendosi anzi cogliere una estrema superficialità dello stesso che - in corrispondenza del fine pena - abbandonava il programma terapeutico-riabilitativo in comorbidità psichiatrica che effettuava presso una Comunità. Dunque, riteneva il Collegio che quest'ultimo comportamento e i successivi inquietanti fatti del 2024-2025 dimostravano da parte del proposto l'assoluta inconsapevolezza delle proprie gravi problematiche e la mancata comprensione del disvalore delle proprie condotte. Non vi erano dubbi, pertanto, circa la persistente, attuale pericolosità sociale qualificata del proposto, non certo superata dalla sola circostanza dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena detentiva presso una associazione sportiva dilettantistica che si occupava, prevalentemente, di disabili.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 65/2025, Ud. 18/06/2025, Dep. 11/11/2025

Integra colpa grave, in termini di colpa cosciente, la condotta del funzionario che ostacola ingiustificatamente il soddisfacimento di un credito accertabile mediante gli atti d'ufficio, quando il funzionario è in grado di configurarsi come prevedibile il danno correlato al contenzioso insorto, sulla base della condotta corretta esigibile da parte del predetto. Nel caso di specie la Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del procedimento e del settore tecnico per sentirlo condannare, nei confronti del Comune, al pagamento di una somma di denaro per il danno erariale derivante dal riconoscimento di un debito fuori bilancio concernente il pagamento di fatture relative alla realizzazione di lavori pubblici e spese legali. Difatti, la Corte ha affermato che risulta addebitabile, nella qualità di R.U.P., la condotta di evidente violazione del compito di cura del corretto e razionale svolgimento del contratto di appalto, con riferimento al mancato pagamento di somme spettanti alla Società appaltatrice a distanza di tempo dal collaudo dei relativi lavori. Per queste ragioni, la Corte, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il funzionario al risarcimento del danno, ridotto per il concorso causale di altri soggetti.

FOCUS: REVISIONE DEL PROCESSO - SECONDA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e dei Tribunali. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Tribunali.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l’istituto della revisione del processo. In particolare, con riguardo alla richiesta di revisione della sentenza di condanna sulla base di una rilettura di dati probatori già acquisiti e valutati o sulla base della mera rappresentazione della mancata valutazione, all’epoca del giudizio, della prescrizione; sul concetto di “prova nuova”; sulle genericità e inconsistenza delle nuove prove addotte; sulla mancanza della procura speciale e sulla incidenza della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di coimputati;

Con riferimento alla inammissibilità dell’istanza per aver addotto a fondamento della stessa elementi che avrebbero condotto a una **dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 2/2025 - Ud. 13/01/2025 - deposito 14/01/2025](#); nello stesso senso si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 223/2025 - Ud. 01/10/2025 - deposito 09/10/2025](#), che esclude l’ammissibilità della revisione fondata su una consulenza medico-legale dalla quale potrebbe eventualmente evincersi il riconoscimento di un vizio parziale di mente del condannato, idoneo a comportare solo una riduzione di pena, ma non l’esclusione della responsabilità;

Per l’inammissibilità di una istanza di revisione basata sulla **rilettura dei dati probatori, già acquisiti e valutati** in entrambi i gradi del processo penale, che dovrebbe condurre a una differente e meno grave valutazione delle stesse si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 36/2024 - Ud. 07/01/2025 - deposito 10/01/2025](#); nello stesso senso [Corte d’Appello, ordinanza n. RG 42/2025 - Ud. 18/11/2025 - deposito 27/11/2025](#) che reputa inammissibile l’istanza di revisione diretta a sollecitare un riesame di elementi probatori già espressamente valutati nel corso del giudizio sovrapponendo postume allegazioni dell’imputato di segno diverso, così utilizzando inammissibilmente il mezzo straordinario di impugnazione come ulteriore impugnazione ordinaria; conclude per l’inammissibilità della domanda anche [Corte d’Appello, ordinanza n. 4/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 15/03/2025](#) avendo l’istante addotto mere censure avverso la correttezza formale e la ritenuta pregnanza degli argomenti posti dai primi giudici a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, senza alcuna allegazione di prove nuove o sopravvenute; rigetta l’istanza di revisione [Corte d’Appello, sentenza n. 572/2025 - Ud. 30/09/2025 - deposito 22/10/2025](#) quando le prove nuove siano consistite in relazioni medico legali già agli atti e le ulteriori relazioni allegate non indichino elementi diagnostici e di giudizio diversi da quelli già enunciati tali da escludere la capacità di intendere e di volere del prevenuto al momento del fatto ed idonee a giustificare un approfondimento peritale ai fini del proscioglimento dello stesso; ritiene inammissibile l’istanza di revisione avanzata dal condannato con rito abbreviato il quale deduca il contrasto con la successiva assoluzione di due coimputati minorenni, giudicati con rito ordinario minorile Corte d’Appello, ordinanza RG. n. 2/2026 - deposito 29/06/2026, pubblicata in questo Notiziario;

Quanto all’inammissibilità di una domanda di revisione fondata sulla mera rappresentazione della **mancata valutazione, all’epoca del giudizio, della prescrizione dell’illecito contravvenzionale** da parte

della Corte di Appello, seppure sollevata dalla difesa, si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 1/2025 - Ud. 08/01/2025 - deposito 10/01/2025](#);

Quanto alla inammissibilità della domanda con la quale l'istante lamenta di non essere stato reso a suo tempo edotto della pendenza del giudizio e di non essere stato tradotto in udienza – essendo all'epoca ristretto –, senza segnalare alcun contrasto di giudicati nè allegare nuove prove, si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 60/2024 - Ud. 08/01/2025 - deposito 10/01/2025](#);

Sul concetto di “**prova nuova**” rilevante ai fini dell'art. 630, comma 1 lett. c) c.p.p. [Corte d'Appello, ordinanza n. 5/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 15/03/2025](#), ha ritenuto che la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela non costituisce “prova nuova”; si veda inoltre Corte d'Appello, ordinanza RG. n. 36/2026 - deposito 23/07/2026, pubblicata nel presente numero del Notiziario, secondo cui le successive sentenze assolutorie pronunciate in procedimenti diversi non costituiscono “prove nuove” idonee a fondare la revisione quando si limitano a valorizzare circostanze già considerate nel giudizio definito *ex art. 444 c.p.p.* e non introducono accertamenti fattuali incompatibili con quelli posti a base della decisione

Sulla inammissibilità dell'istanza per **genericità e sostanziale inconsistenza delle nuove prove** proposte, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 404/2024 - Ud. 21/05/2025 - deposito 05/09/2025](#) nella quale la Corte ha ritenuto che le nuove prove proposte dagli imputati, costituite unicamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, erano generiche, assertive, nonché rese a notevole distanza di tempo e per lo più di tipo indiretto e pertanto non idonee a scalfire il solido quadro accusatorio fondato su testimonianze pressoché oculari;

Con riguardo alla inammissibilità della richiesta di revisione per **mancanza della procura speciale** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 38/2025 - Ud. 06/11/2025 - deposito 07/11/2025](#), secondo cui la procura avente contenuto di generica nomina difensionale in astratto riferibile a qualunque altro procedimento che possa vedere coinvolta la richiedente non poteva ricollegarsi, con un minimo di univocità, alla specifica richiesta di revisione promossa;

Sulla **ammissibilità dell'istanza** quando la fondatezza dell'alibi, di valenza primaria, esclude che l'imputato potesse trovarsi nel luogo ove è stata commessa la rapina si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 511/2025 - Ud. 16/09/2025 - deposito 24/11/2025](#);

Sulla **ammissibilità dell'istanza** quando sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti di altri soggetti imputati del medesimo reato si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 565/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 20/12/2025](#);

Sulla **ammissibilità dell'istanza** quando le prove nuove offerte a sostegno siano tali da ritenere non accertato con sufficiente corredo circostanziale che l'istante avesse effettivamente tenuto le condotte per le quali era intervenuta la condanna si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 729/2025 - Ud. 14/11/2025 - deposito 18/02/2026](#).